



PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO, A TITOLO ONEROSO, A SOGGETTI PRIVATI, DI UN IMMOBILE APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI AVELLINO AD ASILO NIDO. CIG:Z522082212

DISCIPLINARE DI GARA

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di Avellino Piazza del Popolo 83100 AVELLINO

Tel. centralino 0825 2001 – Asilo Nido 0825200635

PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it. Sito web: www.comune.avellino.it.

- 2. OGGETTO DELLA GARA:** Concessione d’uso, a titolo oneroso, a soggetti privati in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, di un immobile sito in via Oscar D’Agostino, appartenente al patrimonio disponibile del Comune, da destinare ad Asilo Nido. La procedura è rivolta ad individuare l’operatore economico in grado di garantire la gestione ottimale dell’immobile e sue pertinenze compreso viali, giardini ecc., per le finalità e scopi per le quali ne risulta autorizzato l’uso.

L’immobile contraddistinto in NCEU al foglio 13 part. N.679, cat.B/5.

3. GESTIONE DELLE ATTIVITA’ E SOPRALLUOGO:

Si precisa che la struttura deve essere destinata unicamente ad Asilo Nido.

La struttura è priva delle attrezzature, arredi ecc. necessarie per il funzionamento che sono a totale carico dell’aggiudicatario.

Qualora si renda necessario effettuare la visita dei luoghi al fine di prendere visione della dell’immobile occorre contattare, per iscritto, entro sei giorni prima della data di presentazione del plico contenente l’offerta, il servizio Asilo Nido mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it o tel. 0825200635;

- 4. DURATA DELLA CONCESSIONE:** La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e scadrà nel termine perentorio previsto entro tale termine, senza possibilità di rinnovo.
- 5. IMPORTO DELLA CONCESSIONE E BASE D’ASTA:** Importo stimato della concessione per tutta la durata della stessa è pari ad €. 30.000,00 oltre IVA come per legge. Il canone mensile a base d’asta è pari ad €. 500,00 oltre IVA se dovuta, rispetto al quale il concorrente deve formulare un’offerta esclusivamente al rialzo.
- 6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:** Sono ammessi alla presente procedura di gara, salvo i limiti di legge, gli operatori economici di cui all'articolo 45, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena

l'esclusione, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 D.L. 78/2010).

OPERATORI ECONOMICI – articolo 45, comma 2, lettere b) - c):

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del DLgs 50/2016, in sede di offerta sono tenuti ad indicare se partecipano alla gara in nome e per conto proprio o per quali consorziati lo stesso concorre.

E' fatto divieto, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del DLgs 50/2016, ai consorziati indicati per l'esecuzione dei servizi didattici da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) – c), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara: in caso contrario sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza a tale divieto di applica, inoltre, l'articolo 353 del c.p..

Si precisa che: *Ai sensi dell'articolo 48, commi 19/bis – 19/ter del DLgs 50/2016, le disposizioni di cui commi 17-18-19 del medesimo articolo trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c);*

OPERATORI ECONOMICI - articolo 45, comma 2, lettere d) - e):

Ai Raggruppamenti Temporanei di Impresa, ai Consorzi ordinari si applicano le disposizioni normative di cui all'articolo 48 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (*articolo 48, comma 7 primo periodo, DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.*).

E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante le procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'articolo 48 DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., **é vietata** qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo e del consorzio ordinario di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza a tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità della concessione, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alla procedura di affidamento della concessione.

Ai Raggruppamenti o consorzi ordinari (costituendi o costituiti), ai sensi dell'articolo 48, comma 4, DLgs 50/2016, come modificato dal DLgs 56/2017, è fatto obbligo di indicare nell'offerta le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai Raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti all'atto della presentazione dell'offerta è fatto obbligo produrre:

- ✓ Dichiarazione, sottoscritta da ciascuna impresa raggruppata o costituente il consorzio, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà la concessione in nome e per conto proprio e dei mandanti;

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, occorre allegare copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario.

Nel caso di consorzio ordinario già costituito, occorre allegare atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica con la indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

OPERATORI ECONOMICI - articolo 45, comma 2, lettera f):

Alle aggregazioni aderenti al contratto di rete si applicano le disposizioni normative di cui al DL 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, nonché quanto previsto agli articoli 47 e 48 del D.Lgs 50/2016:

OPERATORI ECONOMICI - articolo 45, comma 2, lettera g);

i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo si applicano le disposizioni normative di cui al DLgs 23 luglio 1991 n. 240, nonché quanto previsto agli articoli 47 e 48 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Nel caso di GEIE già costituiti, occorre allegare atto costitutivo e statuto del Gruppo Europeo di Interessi Economico in copia autentica con la indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

7. **REQUISITI:** Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno indicare mediante la presentazione di dichiarazioni rilasciate nei modi di legge, il possesso dei requisiti di ammissibilità di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnica di seguito indicati:

a) **non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusioni di cui all'articolo 80 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii..**

Si precisa e si prescrive che:

Nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili [art. 45, comma 1, lett. b) e c) del Codice]: detti requisiti devono essere posseduti dal consorzio quale autonomo soggetto di diritto e singolarmente da tutte le imprese indicate come esecutrici dei servizi didattici;

Nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario o di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, o di GEIE, già costituiti o da costituirsi [articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del Codice]: i requisiti di cui alla lettera: a) devono essere posseduti individualmente da ciascuna impresa raggruppata o consorziata o aggregata in rete o aderente al gruppo europeo che partecipa alla gara;

b) **iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e Agricoltura per le seguenti attività: realizzazione, organizzazione, coordinamento e gestione, sia in ambito privato che pubblico di scuole di ogni ordine e grado, nonché servizi con caratteristiche educative per bambini e adolescenti.**

Nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili [art. 45, comma 1, lett. b) e c) del Codice]: il requisito deve essere posseduto dal consorzio quale autonomo soggetto di diritto e singolarmente da tutte le imprese indicate come esecutrici del servizio;

Nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario o di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, o di GEIE, già costituiti o da costituirsi [articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del Codice]: il requisito deve essere posseduto individualmente da ciascuna impresa raggruppata o consorziata o aggregata in rete o aderente al gruppo europeo che partecipa alla gara;

c) **possesso di un fatturato** realizzato nell'ultimo triennio (2014-2015-2016) per servizi educativi rivolti a minori pari o superiore a €. 135.000,00, oltre IVA.

La motivazione sottesa alla richiesta del requisito è correlata allo specifico interesse perseguito dall'Amministrazione Comunale nella selezione del miglior contraente, tenuto conto della peculiare natura dell'appalto.

Si precisa e si prescrive che:

Nel caso Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili [lettere b) e c), comma 2, articolo 45 del Codice: Ai sensi dell'articolo 47, DLgs 50/2016 i requisiti relativi al fatturato "specifico", devono essere posseduti in proprio

*e comprovati dagli stessi anche qualora detti requisiti fossero posseduti cumulativamente dalle singole imprese consorziate esecutrici. I **ConSORZI Stabili** (Art. 45, co.2, lettera c), ai fini della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia (mediante avvalimento), quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.*

Nel caso di raggruppamento temporaneo del tipo orizzontale (come definito dall'articolo 48, comma 2 del Codice), di consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE: il suddetto requisito - (fatturato "specifico") deve essere soddisfatto dal raggruppamento (costituendo o costituito), dall'aggregazione di rete o dal consorzio ordinario (costituendo o costituito) o dal Gruppo Europeo con le seguenti modalità: la totalità delle imprese consorziate o aggregate o appartenenti al gruppo europeo, devono possedere il 100% del requisito e singolarmente ciascuna impresa mandante deve possedere almeno il 10% e l'impresa mandataria o definita tale dovrà possedere la quota maggioritaria del requisito (almeno il 40%);

Nel caso di raggruppamento temporaneo del tipo verticale o misto ogni impresa raggruppata deve avere i requisiti per la parte delle prestazioni che intende eseguire

Nel caso di mancato possesso dei detti requisiti la Commissione non ammetterà il soggetto partecipante alla successiva fase della gara.

- 8) MEZZI DI PROVA E VERIFICA DEI REQUISITI – SOCCORSO ISTRUTTORIO:** Ai fini della dimostrazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di cui al precedente punto 7, lettera a) e b), l'operatore economico concorrente potrà fornire i mezzi di richiesti dal presente documento ovvero previsti dagli artt. 80 e 110 nonché dall'allegato XVII del Codice. Relativamente al fatturato specifico, gli operatori economici possono fornire, in aggiunta alle dichiarazioni richieste dal presente documento, copia dei bilanci o modelli unici.

Fermo restando l'obbligo per gli operatori economici concorrenti di presentare le autocertificazioni e/o la eventuale certificazione in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di che trattasi e fino all'entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di cui all'articolo 81, comma 2 del Codice) la verifica di detti requisiti avviene attraverso la Banca Dati resa disponibile dall'ANAC, nonché da quanto sancito dalle recenti norme in materia di rilascio della certificazione relativa alla regolarità contributiva del concorrente. Per i requisiti di cui al punto 7, lettere b) e c), il concorrente deve produrre documentazione idonea a dimostrare il possesso del requisito, oppure fornire le indicazioni utili affinché l'amministrazione comunale possa acquisire detta documentazione.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni sostitutive di cui all'Articolo 80 Dlgs.50/2016, si applica il comma 9 dell'articolo 83 del Codice: decorso il termine assegnato dalla Stazione Appaltante senza che siano state rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni, il concorrente sarà escluso dalla gara.

- 9) AVVALIMENTO:** Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del Codice, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 7: lettera a) "*requisiti di ordine generale*" (art. 80 del Codice) e lettera b) "*requisiti di idoneità professionale*" (art. 83, comma 3 del codice), il concorrente singolo o consorziato o raggruppato (Art. 45 del Codice), può soddisfare la richiesta relativa al possesso del "*Fatturato Specifico*" – lettera c), avvalendosi della capacità di altri soggetti (imprese ausiliarie), anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, l'operatore economico deve fornire apposita dichiarazione con l'indicazione: dell'impresa ausiliaria, dei requisiti oggetto dell'avvalimento e allegare:

- ✓ la dichiarazione, rilasciato dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di questa dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti

professionali e tecnici nonché le risorse oggetto di avvalimento; (N.B. se tale dichiarazione viene rilasciata da un procuratore occorre allegare copia conforme della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale di tale documento, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dal certificato della camera di commercio).

- ✓ dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dall'impresa ausiliaria attestante:
 - a. l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso l'amministrazione comunale, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto d'appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - b. di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;
- ✓ originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (l'impresa ausiliaria dovrà specificare analiticamente le risorse che metterà a disposizione del fornitore per l'esecuzione dell'appalto).

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, l'amministrazione comunale esclude il concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione comunale in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente di applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto.

E' consentito l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione dalla gara, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

E' ammesso l'istituto dell'avvalimento all'interno di un Raggruppamento temporaneo d'impresa o Consorzio ordinario di concorrenti tra mandante e mandataria o tra consorziate.

L'Amministrazione Comunale verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80: **l'Amministrazione Comunale pertanto, inviterà l'operatore economico a sostituire, entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla richiesta, pena l'esclusione, i soggetti che non soddisfano i criteri di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.**

- 10) **AVVISI DI RETTIFICA E CHIARIMENTI:** Gli operatori economici interessati possono ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura di gara, telefonando la Responsabile del Procedimento al n°0825200635 (orari uffici) o all'indirizzo di posta elettronica: rosa.amatucci@comune.avellino.it entro e non oltre 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

E' facoltà dei candidati visitare il sito prima della spedizione del plico contenete l'offerta.

- 11) **MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:** Per essere ammessi alla procedura i concorrenti dovranno far pervenire, con qualsiasi mezzo di inoltro, la propria offerta in plico chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 11 dicembre 2017 al seguente indirizzo: **COMUNE DI AVELLINO, protocollo Generale, Piazza del Popolo 83100 AVELLINO**. Nel caso di consegna del plico a mano o mediante agenzia di recapito autorizzata, la stessa deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato e nella fascia oraria: dalle 9,00 alle 12,00.-

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o striscia

incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste contenute all'interno dello plico stesso, attestante l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

FARA' FEDE IL PROTOCOLLO DI RICEZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Sul frontespizio del plico dovranno essere indicate le generalità del mittente, indirizzo, numero del telefono e del fax, PEC ed apposta la dicitura **“PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO, A TITOLO ONEROSO, A SOGGETTI PRIVATI, DI UN IMMOBILE APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI AVELLINO, DA DESTINARE AD ASILO NIDO– “NON APRIRE“.**

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*raggruppamenti, consorzi ordinari, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti (costituiti o costituendi).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

L'amministrazione comunale declina, pertanto, ogni responsabilità in ordine ai disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine stabilito.

12) DATA DELLA GARA: L'esperimento di gara è fissata per il giorno **14 dicembre 2017** alle ore 11.00 presso la sede comunale di Piazza del Popolo, 1 – Secondo piano – Stanza Assessorato Cultura e Pubblica Istruzione.

13) PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Il plico di cui al precedente punto 11, deve a sua volta contenere:

A) UNA PRIMA BUSTA, chiusa e sigillata (con le modalità di cui al precedente punto 11), con annotata sul frontespizio la dicitura **“BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** e gli estremi del concorrente, contenente, quanto segue:

a. domanda di partecipazione, in bollo da € 16,00, redatta in lingua italiana (*compilando o riproducendo l'allegato n. 1 al presente disciplinare di gara*);

Si precisa e si prescrive che:

nel caso di partecipazione alla presente procedura di operatori economici con o senza soggettività giuridica [Raggruppamento; consorzio; aggregazioni di rete ecc. (comma 2, art. 45 del Codice) e GEIE], la domanda (modello allegato 1), deve essere resa dalla mandataria o dal consorzio o organo comune o mandataria equivalente e sottoscritta da tutti gli operatori economici che partecipano alla gara (mandanti o equivalenti e consorziate esecutrici);

b. una copia del presente documento, dello schema di concessione e di eventuali chiarimenti richiesti controfirmati in ogni pagina per accettazione e per espressa approvazione dal Legale Rappresentante dell'operatore economico concorrente o da procuratore a ciò abilitato;

Si precisa e si prescrive che:

Nel caso di concorrenti senza soggettività giuridica (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinari e GEIE), tale documentazione deve essere sottoscritta da ciascun operatore economico che partecipa alla gara;

Nel caso di concorrenti con soggettività giuridica (raggruppamenti o GEIE) la documentazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico individuato quale capogruppo/mandatario o capogruppo/mandatario equivalente.

Nel caso di consorzi con soggettività giuridica, la documentazione di gara deve essere sottoscritta dal consorzio e dalle consorziate esecutrici delle prestazioni.

c. **dichiarazione sostitutiva (Requisiti di ordine: generale, idoneità professionale e speciali)**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, redatta utilizzando o riproducendo il modello all'allegato n.2 al presente disciplinare di gara, con la quale il concorrente dichiara:

- che non ricorrono le ipotesi di esclusione di cui all'articolo 80 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii..
- il possesso dell'iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività di: realizzazione, organizzazione, coordinamento e gestione, sia in ambito privato che pubblico di scuole di ogni ordine e grado, nonché servizi con caratteristiche educative per bambini e adolescenti.
- Il possesso del fatturato realizzato nell'ultimo triennio per servizi educativi rivolti a minori di cui al punto 7, lettera c);

Si precisa che: In caso di RTI, Consorzi, società aderenti al contratto di rete, GEIE, le dichiarazioni devono essere rese da tutti i soggetti partecipante alla procedura ed esecutrici dei servizi.

B) UNA SECONDA BUSTA, chiusa e sigillata, contenente l'offerta economica redatta in lingua italiana e in termini percentuali al rialzo rispetto al canone mensile a base d'asta. Sul frontespizio dovrà essere indicato l'oggetto dell'appalto e la dicitura "**BUSTA B) - OFFERTA ECONOMICA**" nonché gli estremi del concorrente.

La tariffa proposta deve intendersi comprensiva di ogni onere accessorio, con la sola esclusione dell'IVA. L'offerta resa legale mediante apposizione di marca da bollo da € 16,00, dovrà essere sottoscritta in ogni foglio dal legale rappresentante della ditta concorrente o da procuratore munito di apposito mandato. Dovrà essere, altresì, allegata fotocopia di un valido documento d'identità di colui il quale sottoscrive l'offerta.

Si precisa che:

Nel caso di concorrenti con o senza soggettività giuridica (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE) l'offerta economica, deve essere sottoscritta dal Rappresentante Legale o da Procuratore a ciò abilitato di ciascuna impresa che partecipa alla gara.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti della busta dedicata all'offerta economica, costituirà clausola di esclusione.

Non sono consentite, a pena di esclusione, offerte plurime, in aumento rispetto alla base d'asta, condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente.

Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti, anche se non aggiudicatarie, per lo studio e la compilazione delle offerte, che non saranno restituite e resteranno di proprietà del Comune di Avellino..

14) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: L'affidamento della concessione oggetto della procedura avverrà in favore dell'offerta economica più alta rispetto a quella base d'asta di € 500,00 mensili + Iva se dovuta;

ELEMENTO PREZZO:

L'offerta, redatta in lingua italiana, deve riportare:

dati generali:

l'oggetto dell'appalto;

la qualifica, nominativo, dati anagrafici e codice fiscale del firmatario dell'offerta e la denominazione, codice fiscale e partita IVA dell'impresa nel cui interesse l'offerta è presentata;

dati economici dell'offerta

Importo del canone mensile a base d'asta;

percentuale al rialzo offerta rispetto al canone mensile a base d'asta (in cifre).

Canone mensile corrispondente all'applicazione sull'importo a base d'asta della percentuale di rialzo offerto.

Dichiarazioni:

-di essere consapevole che qualora ci fosse discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli indicati in lettere, ovvero fossero riscontrati in sede di verifica dell'offerta errori di somma, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione comunale;

-che l'offerta resta valida per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, e tacitamente prorogata nella sua validità per un ulteriore periodo di gg. 180 nel caso in cui entro tale periodo non si pervenga all'aggiudicazione definitiva della gara.

L'affidamento della concessione, salve le verifiche di legge, sarà effettuata nei confronti dell'operatore economico che avrà fatto la migliore offerta al rialzo rispetto al canone mensile.

Non sono consentite, **a pena di esclusione**, offerte al ribasso rispetto alla base d'asta o condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente.

Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti, anche se non aggiudicatrici, per lo studio e la compilazione delle offerte, che non saranno restituite e resteranno di proprietà dell'amministrazione comunale.

PROCEDIMENTO DI GARA

La durata presunta dei lavori è di circa due mesi, a condizione che non sia necessario attivare il soccorso istruttorio o che non insorgano ulteriori problematiche connesse anche al numero dei concorrenti.

Il procedimento di aggiudicazione della gara, si svolge, normalmente in due fasi:

- Prima fase: attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti;
- Seconda fase: valutazione delle offerte – aggiudicazione

Prima fase:

Nel giorno e luogo indicato negli atti di gara, in seduta pubblica si procede (*anche in sedute diverse*):

- ✓ alla dichiarazione di apertura della gara;
- ✓ alla verifica della documentazione (delega o procura e documento d'identità) dei soggetti legittimati ad agire e a presentare eventuali osservazioni in nome e per conto dei concorrenti partecipanti alla gara;
- ✓ alla verifica dell'integrità e della tempestività dei plichi pervenuti;
- ✓ all'apertura dei plichi pervenuti, seguendo l'ordine di arrivo al protocollo e all'accertamento della presenza, all'interno degli stessi, delle buste prescritte [*busta A)-documentazione amministrativa; busta B)-offerta economica*];
- ✓ alla verifica della correttezza e della completezza della documentazione contenuta nella busta A);
- ✓ alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, attraverso l'esame della documentazione contenuta nella busta A) prodotta dai concorrenti;
- ✓ all'ammissione dei concorrenti in possesso dei requisiti di cui sopra;

Seconda Fase:

- ✓ alla verifica della integrità e all'apertura delle buste sigillate contenenti le **offerte economiche** dei concorrenti ammessi - Busta B);
- ✓ alla verifica della regolarità ed ammissibilità delle offerte economiche pervenute e alla lettura delle stesse e aggiudicazione.

16) CONFERIMENTO DELL'APPALTO E STIPULAZIONE DELLA CONCESSIONE:

l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di non procedere ad alcun affidamento della concessione nel caso in cui non ritenga meritevole di adozione, sotto il profilo economico, nessuna delle offerte presentate e ha ampia facoltà di soprassedere all'aggiudicazione ove le proposte formulate, per qualsiasi motivo, non dovessero essere ritenute convenienti ; tutto questo senza che il concorrente con la migliore offerta o qualunque altra impresa partecipante, possa accampare, verso l'Amministrazione comunale, pretese o rivalse di alcun genere e a qualunque titolo, ivi compresa la richiesta di indennità o compensi.

Si procederà all'aggiudicazione temporanea anche nel caso sia pervenuta, una sola offerta valida e ritenuta conveniente dal Comune.

Fermi restando gli obblighi assunti dall'aggiudicatario con la propria offerta, le pattuizioni saranno perfezionate con la stipula ed approvazione del formale contratto di concessione, definitiva previa determina del Dirigente del Settore Pubblica Istruzione e Asili Nido del Comune.

Dell'aggiudicazione, una volta formalizzata e resa esecutiva la determinazione, sarà data comunicazione ai soggetti interessati con le modalità di cui al comma 5, lettera a), dell'articolo 76, del D.Lgs 50/2016, mediante posta elettronica certificata.

Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatte salve le verifiche delle condizioni di ammissibilità (articolo 32, commi 7 e 8, D.Lgs 50/2016), la stipulazione del contratto di concessione avrà luogo entro il termine di giorni 60, e non prima di trentacinque giorni, dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (art. 32, comma 9 D.Lgs 50/2016), fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 32, comma 11 – del medesimo decreto legislativo.

Dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e nelle more della stipula del contratto di concessione il Dirigente del Settore in accordo con il RUP, nei casi di comprovata urgenza, determinati anche in relazione alla tipologia dei servizi da eseguire, può autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, DLgs 50/2016 l'esecuzione anticipata della prestazione.

In caso di impossibilità a formalizzare il contratto di concessione per responsabilità dell'aggiudicatario, quest'ultimo sarà considerato decaduto e l'aggiudicazione si assegnerà automaticamente all'offerta immediatamente successiva, salva l'azione di danni nei confronti dell'inadempiente.

17) ACCESSO AGLI ATTI: I concorrenti destinatari di una delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice, in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla presente procedura di gara, hanno facoltà di esercitare, per iscritto, il diritto di accesso a norma dell'articolo 53 del Codice. A tal proposito di seguito si indicano la struttura presso la quale sono depositati gli atti e gli orari di apertura della stessa:

COMUNE DI AVELLINO – Settore P.I. – Asilo Nido comunale di Via Morelli e Silvati;

In ogni caso il diritto di accesso è differito fino alla formale approvazione degli esiti di gara .

18) RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE: Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare, nello schema di concessione, si rinvia per quanto applicabile al DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. alle norme del Codice Civile e alla restante normativa statale e regionale vigente in materia.

19) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: L'appaltatore è obbligato ad osservare tutte le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 13/8/2010, n.136 e s.m.i;

20) INFORMATIVA EX ART.13 DLGS 196/2003: ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003 e s.m. ed integrazioni si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituisce causa di esclusione dalla gara. I dati raccolti saranno trattati con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti esclusivamente nell'ambito della presente procedura. Gli stessi saranno organizzati e conservati in archivi cartacei e informatici ed accessibili esclusivamente dal personale addetto. La comunicazione e la diffusione dei dati raccolti avverrà unicamente sulla base delle previsioni di legge.

21) LINGUA E MODALITA' DI COMUNICAZIONE: Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di certificazioni o attestazioni oppure di qualsiasi tipo di documentazione trasmessa in lingua diversa da quella italiana e non accompagnate da traduzione in lingua italiana nelle forme previste dalla normativa vigente, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazione tra il concorrente e l'amministrazione comunale potranno avvenire a mezzo posta certificata: all'uopo, il concorrente dovrà indicare **OBBLIGATORIAMENTE**, nella documentazione amministrativa, *l'indirizzo posta elettronica certificata*.

22) NORME DI SALVAGUARDIA:

DOCUMENTAZIONE INFORMATICA: E' fatto espresso divieto ai soggetti partecipanti alla gara di apportare qualsiasi modifica ai documenti scaricati dal sito Internet dell'amministrazione comunale. Eventuali modifiche apportate agli stessi saranno considerate come non apposte, in quanto farà esclusivamente fede il testo approvato dalla Stazione Appaltante e come tale pubblicato sul sito del Comune. Qualora sia riscontrato, in sede di gara o nel corso di vigenza della concessione, che le eventuali modifiche o discrasie rispetto al testo originale siano di carattere non accidentale, ma riconducibili a sostanziale, rilevante ed intenzionale manipolazione operata in mala fede dall'operatore economico interessato, l'amministrazione comunale sarà legittimata ad escludere la ditta dalla gara, o se il servizio è in fase di espletamento, ad avviare la procedura di risoluzione.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: ai sensi dell'articolo 52 del Codice e fatto salvo quanto previsto dal presente documento, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione inerenti la gara d'appalto si intendono validamente ed efficacemente eseguite qualora vengano utilizzati i mezzi di comunicazione elettronici (posta elettronica ordinaria o posta certificata). Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati al Responsabile del Procedimento, diversamente l'amministrazione comunale declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. Nel caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario o mandatario equivalente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'operatore economico offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

I documenti presentati non verranno restituiti.

23) CONTROVERSIE: Per eventuali controversie le parti dichiarano competente il TAR Campania – Sezione di Salerno. Per i ricorsi avverso la presente procedura di gara è competente il Foro di Avellino per il contenzioso contrattuale non risolto in via bonaria.

Avellino, 3/11/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Dott. Gianluigi Marotta